Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 17 settembre 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1960, n. 992.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della Purificazione di Maria SS.ma, nel comune di Loreggia (Padova).

N. 992. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della Purificazione di Maria SS.ma, nel comune di Loreggia (Padova).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1960, n. 993.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Daniele, nella frazione Treville del comune di Castelfranco Veneto (Treviso).

N. 993. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Daniele, nella frazione Treville del comune di Castelfranco Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1960, n. 994.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Santuario di Maria SS.ma della Libera, in Pratola Peligna (L'Aquila).

N. 994. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa Santuario di Maria SS.ma della Libera, in Pratola Peligna (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1960, n. 995.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Matteo, in frazione Marina del comune di Casal Velino (Salerno).

N. 995. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Matteo, in frazione Marina del comune di Casal Velino (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1960, n. 996.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di Sant'Agostino, in Amandola (Ascoli Piceno).

N. 996. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di Sant'Agostino, in Amandola (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1960.

Estensione al comune di Montecosaro dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle alluvioni che hanno colpito nel mese di settembre 1959 il territorio di alcuni Comuni della provincia di Macerata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Visto il proprio decreto 5 ottobre 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 263 del 31 ottobre 1959, con il quale veniva dichiarata l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di settembre 1959 in alcuni Comuni delle provincie di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno;

Considerato che la medesima avversità atmosferica colpì anche il comune di Montecosaro della provincia di Macerata, oltre quelli indicati nel decreto suddetto e che pertanto la dichiarazione di pubblica calamità di cui al decreto citato deve essere estesa al comune di Montecosaro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'esistenza del carattere di pubblica calamità, in ordine alle alluvioni che hanno colpito nel mese di settembre 1959 il territorio dei Comuni indicati nel decreto

5 ottobre 1959, citato nelle premesse, è riconosciuto anche in ordine alle alluvioni verificatesi nella medesima circostanza nel territorio del comune di Montecosaro nella provincia di Macerata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(5934)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1960.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari ed il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1951, n. 270, con il quale non è stato approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1958, riguardante la nomina, per un triennio, dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di un rappresentante dei dirigenti di azienda, deceduto;

Decreta:

Il dott. Antonio Crudo è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, in rappresentanza dei dirigenti di azienda, in sostituzione del cav. del lav. Mario Negri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1960

Il Ministro: COLOMBO

(5911)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, riguardante: « Regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente il credito alle imprese individuali o in forma sociale o associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 14 settembre 1960, a pag. 3530, seconda colonna, art. 1, secondo comma, in luogo di: « Alle *sue* domande . . . » leggasi: « Alle *due* domande . . . ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 3 giugno 1960, numero 482, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 41, l'Amministrazione comunale di Enna, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.965.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5926)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 3 giugno 1960, numero 481, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 39, l'Amministrazione comunale di Cosenza, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5925)

Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 74, l'Amministrazione comunale di Aci Catena (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5892)

Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 69, l'Amministrazione comunale di Camporotondo Etneo (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5893)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 73, l'Amministrazione comunale di Mascali (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5894)

Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 93, l'Amministrazione comunale di Santa Ninfa (Trapani), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.635.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5895)

Autorizzazione al comune di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 89, l'Amministrazione comunale di Vittoria (Ragusa), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 123.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5896)

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 91, l'Amministrazione comunale di Partinico (Palermo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 14.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5897)

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 83, l'Amministrazione comunale di Milazzo (Messina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 119.385.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5898)

Autorizzazione al comune di Caprileone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 85 l'Amministrazione comunale di Caprileone (Messina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.550.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5899)

Autorizzazione al comune di Alì Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 84, l'Amministrazione comunale di Alì Superiore (Messina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.565.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5900)

Autorizzazione al comune di Scordia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 68, l'Amministrazione comunale di Scordia (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5901)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 72, l'Amministrazione comunale di Piedimonte Etneo (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.880.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5902)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 14 aprile 1960, numero 15200/53, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 44, l'Amministrazione provinciale di Latina, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 262.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5923)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 31 maggio 1960, numero 363, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 45, l'Amministrazione comunale di Livorno, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 486.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5924)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª Estrazione per l'ammortamento del debito redimibile 5 % - 1954

Si rende noto che il giorno 8 ottobre 1960, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del Debito redimibile 5%-1954.

Successivamente, il giorno 10, nella medesima sala e alla stessa ora, sarà provveduto alla 2ª estrazione di una serie, che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1961.

La serie sorteggiata sarà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(5732)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 16 settembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,5975	620,60	620,55	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60
$ Can.	640,15	640 —	639,25	639,62	639,30	640,25	639,50	640,15	640,25	639,50
Fr. Sv.	144,12	144,12	144,11	144,13	144,05	144,08	144,11	144,10	144,07	144,10
Kr. D.	90,32	90,34	90,39	90,39	90,45	99,34	90,395	90,25	90,36	90,35
Kr. N.	87,18	87,20	87,22	87,22	87,25	87,20	87,22	87,20	87,21	87,20
Kr. Sv.	120,31	120,32	120,30	120,31	120,30	120,32	120,315	120,32	120,32	120,30
Fol.	164,61	164,62	164,61	164,61	164,62	164,62	164,615	164,60	164,62	164,62
Fr. B.	12,45	12,45	12,44	12,44	12,43	12,44	12,43875	12,42	12,44	12,44
Fr. Fr. (N F.)	126,64	126,63	126,64	126,63	126,60	126,64	126,63	126,65	126,64	126,64
Lst.	1747,02	1747,90	1747,90	1747,75	1747,50	1747,25	1747,76	1747,10	1747,30	1747,75
Dm. occ.	148,82	148,82	148,82	148,82	148,82	148,82	148,82125	148,82	148,82	148,82
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,05	24,04	24,05	24,05	24,048	24,04	24,05	24,05

Media dei titoli del 16 settembre 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	81,45
Id. 3,50 % 1902	80 —
Id. 5 % 1935	106,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,405
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,20
Id. 5 % 1936	100,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,10

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	639,562
1 Franco svizzero	144,12
1 Corona danese	90,395
1 Corona norvegese	87,22
1 Corona svedese	120,31
1 Fiorino olandese	164,61
1 Franco belga	12,43
1 Franco nuovo (N.F.)	126,32
1 Lira sterlina	1747,75
1 Marco germanico	148,82
1 Scellino austriaco	24,04

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a un posto di tecnico in prova presso l'Osservatorio astronomico di Brera, Milano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di tecnico in prova (coefficiente 157) nell'Osservatorio astronomico di Brera-Milano.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Gli esami consistono in una prova orale ed in prove pratiche di officine che verteranno sui seguenti argomenti:

conoscenza e schizzi rappresentantivi di utensili, organi ed attrezzi per macchine, lavorazione a mano, con utensili, di pezzi meccanici, esecuzione di aggiustaggio ed accoppiamento, costruzione di strutture metalliche semplici con profilati, fucinatura e lavorazione di lamiere; conoscenza ed impiego del tornio, della fresatrice, della spianatrice e della rettificatrice e lavorazione a queste macchine di parti di apparecchi meccanici; conoscenze teoriche e pratiche nel campo della orologeria.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di assunzione il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per i profughi dai territori esteri;

f) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine, prima del 24 maggio 1945, e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

h) per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è poi elevato di anni nove:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonché per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età di anni 30 è elevato, ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età.

Il predetto limite di anni 30 è, altresì, elevato ad anni 40 ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopra indicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 40° anno di età.

Inoltre il limite massimo di età di anni 30 è elevato ad anni 45 ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati o invalidi di guerra, per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione VI), entro il termine di sessanta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto all'elevazione di

tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *A*) del precedente art. 3, sono tenuti a indicare tale titolo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore, Divisione VI - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

A tal fine, gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da lire 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 devono esibire l'apposito certificato rilasciato, in carta bollata da lire 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da lire 100.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da lire 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da lire 100 di cui alla circolare n. 5000 dal 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali di complemento devono presentare una copia dello stato di servizio militare o, se appartenenti alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio, di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da lire 200 debitamente annullata.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da lire 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da lire 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da lire 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati e degli invalidi di cui al precedente comma devono dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre oppure mediante un certificato, in carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio o per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Magodiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un cerificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata, da L. 100, dell'autorità militare.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato in data anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente comma che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione 6ª entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece: il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante dalla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita, i candidati nati all'estero posso produrre un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto ad elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 3 devono altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 5 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da lire 200, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine e di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco, contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero, analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti dalle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari d truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti che hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, però, devono essere prodotti, con l'osservanza dei termini previsti nel precedente art. 5 e nel presente articolo, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore - Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di sessanta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza della nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 6 di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se la autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche, da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1960
Registro n. 37, *foglio n.* 381

(5511)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorsi, per titoli e per esami, per il reclutamento nei ruoli speciali, in servizio permanente effettivo, di ventuno guardiamarina, sei sottotenenti del Genio navale, quattordici sottotenenti delle Armi navali, undici sottotenenti commissari e dodici sottotenenti delle Capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1954, n. 1138, che stabilisce i programmi e le modalità delle prove di esame per il reclutamento nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo dei Corpi di Stato Maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per i posti e Corpi sotto indicati:

21 guardiamarina;
6 sottotenenti del Genio navale;
14 sottotenenti delle Armi navali;
11 sottotenenti di Commissariato militare marittimo;
12 sottotenenti delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 28° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno quattro anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato qualifica non inferiore a « molto buono » negli ultimi due anni di servizio prestato da ufficiale.

Ai concorsi predetti possono partecipare — anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di quattro anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva — gli ufficiali subalterni di complemento muniti dei seguenti titoli di studio:

diploma di capitano superiore di lungo corso, per la nomina nel Corpo di Stato Maggiore.

laurea in ingegneria navale e meccanica ovvero ingegneria industriale nei rami meccanico o elettrotecnico ovvero

ingegneria aeronautica ovvero ingegneria civile ed abbiano conseguito la idoneità in corsi speciali di meccanica o di elettrotecnica o di metallurgia, per la nomina nel Corpo del genio navale;

laurea in ingegneria (qualunque sezione), fisica, chimica o chimica industriale per la nomina nel Corpo delle armi navali;

laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e marittime o economiche e commerciali o in scienze sociali, per la nomina nel Corpo di commissariato;

laurea in giurisprudenza o in ingegneria o in scienze matematiche e fisiche o in scienze nautiche o in scienze economiche e marittime o in scienze economiche e commerciali o titolo equipollente rilasciato da istituto equiparato, per la nomina nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali del servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato alla data di scadenza del termine stabilito nel succesivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 33° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale di carriera con qualifica non inferiore a « molto buono » e siano in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati;

diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, per la nomina nel Corpo di Stato Maggiore;

diploma di istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori, o diploma di istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel Corpo del genio navale;

diploma di istituto tecnico industriale, sezione radiotecnici o elettronici o sezione chimici o sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel Corpo delle armi navali;

diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel Corpo di commissariato;

diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani o diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

Le domande di ammisione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo n. 6 devono pervenire al Ministero della difesa-Marina entro e non oltre il 10 novembre 1960.

Le domande sottoscritte dagli interessati, devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo deve essere segnalata nel modo più celere al Ministero della difesa-Marina, Direzione generale degli ufficiali.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita;

4) certificato di stato libero ovvero, se trattasi di ammogliato, certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso devono, se ammogliati, chiedere entro il termine di due mesi dalla nomina in servizio permanente effettivo l'assentimento per il matrimonio contratto.

E' revocata la nomina del vincitore del concorso che non abbia ottemperato alla disposizione del precedente comma o non abbia ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato di buona condotta;

7) titolo di studio originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

8) estratto matricolare;

9) fotografia recente del candidato, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio ovvero, nel caso di ufficiali di complemento in temporaneo servizio o di impiegati dello Stato di ruolo o dei ruoli aggiunti o di sottufficiali del servizio permanente, da parte dell'autorità dalle quali gli stessi dipendono.

Ai fini della valutazione dei titoli i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato attestante i voti conseguiti nei singoli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio;

b) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze di guerra non riportate sull'estratto matricolare;

c) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengono di esibire.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti in temporaneo servizio da ufficiale di complemento richiamati ovvero impiegati dello Stato di ruolo o dei ruoli aggiunti ovvero sottufficiali del servizio permanente sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6). In tale caso i concorrenti impiegati dello Stato di ruolo o dei ruoli aggiunti devono presentare l'estratto matricolare relativo al servizio civile.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui agli articoli 2 e 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130. dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione.

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti allegati alla domanda devono essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati in quanto necessario.

Non sono prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o che non siano, alla data di scadenza del termine stesso, corredate di tutti i documenti richiesti dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Prima dell'inizio degli esami i concorrenti sono sottoposti a visita sanitaria allo scopo di accertare la loro idoneità all'incondizionato servizio militare marittimo. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

I programmi di esame sono quelli risultanti dal decreto Presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138, riportato in allegato al presente decreto.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con successivo decreto e sono costituite in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a guardiamarina o sottotenente a seconda dei Corpi di appartenenza, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati ufficiali dei ruoli speciali in s. p. e. nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado corrispondente alla data del decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1960

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1960
Registro n. 25 *Difesa-Marina, foglio n.* 289. — MASSAI

PROGRAMMI E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME

del concorso per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo del Corpo di Stato Maggiore della Marina e dei Corpi del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle Capitanerie di porto. (Decreto presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138).

Le prove di esame sono le seguenti:

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi di materie professionali per ciascun ruolo appresso indicati.

Esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

L'esame verte sulle seguenti materie, secondo i programmi per ognuna specificati.

CULTURA GENERALE

STORIA:

Le repubbliche marinare italiane e la loro importanza.

Effetti della scoperta dell'America e sui popoli mediterranei e atlantici.

Cenni sul contrasto anglo-spagnolo del XVI secolo: sue origini, suo sviluppo e sue conseguenze.

La rivoluzione francese - Cenni sul contrasto anglo-francese dal XVIII al XIX secolo. Suo sviluppo e sue conseguenze.

Risorgimento italiano - Politica coloniale italiana.

Prima e seconda guerra mondiale.

Cenni sulla situazione politica mondiale nel dopoguerra, con particolare riferimento alle origini e allo sviluppo del Trattato Nord Atlantico e alle organizzazioni economico-militari tra Stati europei.

GEOGRAFIA:

Italia: Posizione, forma, confini, superficie, orografia, idrografia, clima, porti principali. Popolazione, lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazioni, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzione e traffici.

Europa: Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa: Descrizione fisico-economica degli Stati principali: *Asia*: Turchia, Iran, India, Pakistan, Cina, Giappone. *Africa*: Stati del Mediterraneo, Unione Sud-Africana.

America e Oceania: Descrizione fisico-economica degli Stati principali: *America*: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina, Cile, Perù.

Oceania: Australia.

CULTURA PROFESSIONALE

A) CORPO DI STATO MAGGIORE

1) *Nautica*: Navigazione piana - Cosmografia - Navigazione astronomica - Maree - Magnetismo navale - Bussole magnetiche e giroscopiche e loro condotta - Generalità sulla radionavigazione e sulla radarnavigazione.

2) *Cinematica*: Generalità - Definizione - Velocità relativa - Indicatrice del moto - Velocità di variazione di distanze e velocità di rotazione di congiungente - Rotta di collisione - Curva del cane.

Metodo pratico per l'uso del rapportatore, diagramma ed esercizi relativi.

Impiego delle armi: Generalità - Lancio dei siluri - Triangolo di lancio - Cerchio di lancio - Settori del cerchio di lancio Lancio dei siluri su rotta di collisione - Cenni sul lancio di siluri da aerei - Zona di attacco di una silurante - Bombardamento da aerei - Impiego della nebbia artificiale - Cenni fondamentali sull'impiego della nebbia.

Caccia al sommergibile: Generalità - Idrofoni - Cenni sull'effetto Doppler - Cenni sugli ecogoniometri - Impiego dell'ecogoniometro - Ricerca antisommergibile - Attacco antisommergibile - Bombardamento antisommergibile.

3) *Meteorologia*: Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità - Variazioni di stato dell'aria - Condizioni per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria secca e non satura - Temperatura potenziale - Condizioni per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria satura - Cenni sulla circolazione dell'atmosfera - Masse d'aria - Fronti - Classificazione delle armi - Forme simboliche dei bollettini meteorologici - Cenni sulla cifrazione e decifrazione dei bollettini e relativi codici - Conoscenza sommaria delle carte sinottiche generali, delle carte delle tendenze Cenni sulla rete meteorologica nazionale e internazionale.

4) *Nozioni di artiglieria e tiro*: Generalità sul lancio dei proietti col cannone - Generalità sul fenomeno dell'esplosione - Esplosivi di lancio - La polvere - La carica di lancio: suo confezionamento ed innescamento.

Il proietto: vari tipi. — I proietti speciali - Esplosivi di scoppio - La carica di scoppio: sua sistemazione nel proietto e suo innescamento - Nozioni elementari sulle spolette a percussione e a tempo - Cenno informativo sulla radiospoletta.

Depositi munizioni - Sistema di allagamento.

I mezzi per il lancio dei proietti - Cannoni - Principali definizioni relative al cannone - Costituzione interna - Profilo esterno - Il congegno di chiusura ed il congegno di tenuta - Il congegno di accensione e la trasmissione di sparo - L'affusto: sue parti essenziali - Vari tipi di affusti - Impianti in torre.

La traiettoria del proietto lanciato dal cannone - Le tavole di tiro navale e c.a. - Nozioni sul tiro navale e contraereo - Cenno sul calcolo dell'alzo e del cursore - La punteria - La esecuzione e l'aggiustamento del tiro - Varie forme di tiro.

Cenni sui missili e loro apparecchiature di lancio - Cenni sulle armi atomiche.

Gas e difesa antigas.

Il servizio di artiglieria a bordo di una nave - Le sistemazioni per il tiro - Armamento di artiglieria delle unità della flotta.

5) *Nozioni di armi subacquee*: Notizie di carattere generale sui siluri - Teste in guerra - Acciarini - Teste auto alleggerite - Congegni contenuti nelle predette - Serbatoi - Caratteristiche - Gruppo di congegni - Regolatori di pressione - Ritardatore - Recipienti liquidi - Circolazione dei fluidi - Caratteristiche generali delle motrici.

Coda. Eliche e timoni. Necessità del regolatore di immersione e sua costituzione - Principio del funzionamento del guida siluri.

Cenni sui siluri elettrici - Cenni sul tubo lancia siluri per unità di superficie; Sommergibili e Mas - Cenni sui compressori ad aria.

Torpedini da ormeggio - Sistemi di ancoramento a scandaglio e a piatto idrostatico.

Cenni sulle torpedini magnetiche e magnetiacustiche-

Vari tipi di bombe torpedini da getto - Loro impiego.

Cenni sulle apparecchiature di dragaggio (meccanico, magnetico, acustico). Loro impiego e modalità di esecuzione dei vari tipi di dragaggio.

Cenni sulla magnetizzazione delle navi.

Sommozzatori e palombari - Apparecchiature relative.

6) *Architettura navale e servizio sicurezza*: Nomenclatura della nave - Dislocamento - Portata - Stazza - Dimensioni scafo e arena - Cenni sul piano di costruzione.

Statica della nave - Stabilità trasversale e longitudinale - Stabilità dinamica - Spostamento pesi - Carichi liquidi.

Protezione delle navi da guerra (verticale, orizzontale, compartimentazione) - Difesa subacquea.

Vari tipi di nave da guerra - Loro caratteristiche.

Provvedimenti da adottarsi in caso di danno allo scafo determinati da una o più falle - Bilanciamento - Esaurimento - Tamponamento vie di acqua - Gli incendi a bordo delle navi e relativi sistemi di spegnimento.

Il servizio di sicurezza a bordo delle navi da guerra (esempio della organizzazione del servizio di sicurezza a bordo di una grande nave).

7) *Nozioni di comunicazioni*: Generalità sulle comunicazioni - I vari sistemi di comunicazione: le comunicazioni scritte, ottiche, radiotelegrafoniche.

Cenno sul servizio cifra - Vari tipi di cifrari.

8) *Organica*: Principi fondamentali di organica navale.

Ufficiali in servizio permanente effettivo. — Reclutamento - Requisiti generali per conseguire la nomina ad ufficiale nei vari corpi e ruoli - Avanzamento - Criteri e varie forme di avanzamento - Commissioni di avanzamento - Stato giuridico - Anzianità assoluta ed anzianità relativa - Accademia navale - Corsi di specializzazione - Istituto di guerra marittima - Scuola comando.

Ufficiali di complemento. — Reclutamento - Requisiti per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento nei vari Corpi.

Corpo equipaggi militari marittimi. — Categorie e specialità - Personale volontario: reclutamento, ferme e rafferme, proscioglimenti e avanzamento.

Stato giuridico dei sottufficiali: reclutamento, nomina, avanzamento. Corso ordinario - Corso istruzione generale professionale - Corso di perfezionamento.

Personale di leva - Durata della ferma - Passaggi al personale volontario - Raffermati di leva - Soggezione alla leva di mare - Chiamata alla leva - Arruolamento.

Organizzazione centrale e periferica della Marina militare. — Ministero della difesa (Marina) - Consiglio superiore delle Forze armate - Enti e Comandi dipartimentali e non dipartimentali - Arsenali - Caratteristiche e classificazione delle navi - Sedi di ascrizione e assegnazione del naviglio.

B) CORPO DEL GENIO NAVALE

1) *Impianti elettrici navali*: Cenni sugli impianti elettrici di bordo e sulla propulsione elettrica.

2) *Macchine marine*:

a) - Parte 1ª - *Caldaie*.

Vaporizzazione - Vapor d'acqua saturo e surriscaldato - Cenni sulla trasmissione del calore - Generalità sul funzionamento dei generatori di vapore - Principali parti costituenti le caldaie.

Requisiti delle caldaie marine.

Classificazione descrittiva - Caldaie a tubi di fiamma e a tubi d'acqua suborizzontali - Caldaie a tubi di acqua subverticali - Particolari costruttivi delle caldaie a tubi di acqua subverticali: Selle e basamenti - Focolari - Involucri - Diaframmi - Bruciatori - Surriscaldatori - Economizzatori - Preriscaldatori di aria - Descrizione di alcune caldaie marine moderne - Accessori delle caldaie - Valvole di presa vapore, di alimento, di estrazione superficiale e dal fondo - Valvole di sicurezza - Manometri e anemometri - Termometri - Autoregolatori di alimento.

La combustione e gli apparecchi relativi: cenni sui combustibili liquidi. Polverizzatori - Descrizione di alcuni moderni bruciatori - Condotta della combustione.

b) - Parte 2ª - *Motrici a vapore.*

Macchine alternative ad espansione multipla - Turbine ad azione - Turbine a reazione - Diagrammi delle velocità - Condizioni di massimo rendimento teorico.

Turbina de Laval - Turbina Curtis - Turbina Rateau - Turbine multiple - Turbina parsons - Turbine miste - Gruppi turboriduttori - Perdita di energia nelle turbine - Confronto tra turbine ad azione e turbine a reazione - Turbine speciali (cenno) - Turbine per la marcia indietro - Cenni sui principali particolari costruttivi delle turbine: casse ed involucri, cuscinetti portanti, manicotti di tenuta, palette, stantuffi e cilindri equilibratori, ugelli, diaframmi.

Accessori - Ingranaggi riduttori a semplice e a doppia riduzione - Giunti elastici - Cuscinetti equilibratori e reggispinta. Andatura di crociera e dispositivi relativi - Turbine per macchinari ausiliari - Regolazione della potenza e dispositivi relativi - Lubrificazione: Generalità - Olii lubrificanti e loro caratteristiche - Linee d'assi e propulsore (cenno).

c) - Parte 3ª - *Macchinari ausiliari.*

Tubolatura ed accessori relativi - Pompe varie alternative e rotative per servizio apparato motore e servizio nave - Ventilatori - Refrigeranti - Preriscaldatori di alimento - Riscaldatori di nafta - Refrigeranti di olio lubrificante - Condensatori - Distillatori - Impianti per l'acqua di alimento - Impianti per la nafta - Compressori - Macchine frigorifere (cenni).

d) - Parte 4ª - *Motori.*

Motori endotermici a carburazione e a iniezione - Cicli Otto - Diesel e Sabathe: Rendimenti termici ideali. Cicli effettivi: Rendimenti indicati, organici e totali. Calcolo della potenza: Bilanci termici - Cenni sui combustibili e sugli olii lubrificanti - Motori a scoppio: Parti fisse e mobili - La distribuzione e i relativi organi - La carburazione e i relativi organi - L'accensione e i relativi organi - Il raffreddamento e i relativi organi - La lubrificazione e i relativi organi - L'avviamento e l'inversione di marcia.

Motori Diesel: generalità sui motori a 4, a 2 tempi a semplice e a doppio effetto - Parti fisse e mobili - L'iniezione pneumatica e i relativi organi - L'iniezione meccanica e i relativi organi - La regolazione: sistemi e organi relativi - Il lavaggio - Valvole di aspirazione e scarico, di sicurezza e di avviamento - La distribuzione e i relativi organi - Il raffreddamento e i relativi organi.

La lubrificazione e i relativi organi - L'avviamento e l'inversione di marcia - Confronto tra motori a 4 e a 2 tempi.

e) - Parte 5ª - *Cenno sulle turbine a gas.*

3) *Esercizi e manutenzione apparati motori*: Prove idrauliche - Prove di consumo - Autonomia - Velocità economica.

Precauzioni per non sottoporre a sforzi eccessivi le caldaie e per evitarne il rapido logorio. Tempo da impiegare per portare in pressione le caldaie. Accensione delle caldaie. Norme generali per il funzionamnto. Sorveglianza dei livelli delle caldaie - Operazione da eseguire in caso di mancanza di acqua e scoppi di tubi vaporizzatori. Temperatura del vapore surriscaldato. Spegnimento delle caldaie. Verifiche e manutenzioni da eseguire dopo lo spegnimento delle caldaie. Conservazione delle caldaie spente. Acque da impiegare per l'alimentazione delle caldaie. Saggi e requisiti dell'acqua di alimentazione. Norme per i casi di inquinamento con acqua di mare nelle caldaie e tubi di acqua. Precauzioni per evitare l'inquinamento dell'acqua di alimentazione. Preservazione delle caldaie dai grassi. Lavanda a caldo delle caldaie. Estrazioni. Precauzioni da usare per vuotare, visitare internamente e chiudere le caldaie. Pulizia interna delle caldaie. Valvole di sicurezza. Cambio di tubi vaporizzatori e surriscaldatori. Ore di fuoco delle caldaie. Quaderni matricolari delle caldaie. Tempo da impiegare nel riscaldamento e preparazione ai moto delle motrici rotative e alternative. Riscaldamento, preparazione e manovra delle motrici, rotative e alternative. Norme generali di funzionamento. Avarie ed inconvenienti principali che possono presentarsi durante il funzionamento delle turbomotrici e delle macchine alternative. Lubrificazione. Essiccamento delle turbomotrici. Rotazione giornaliera delle motrici e manovra delle valvole relative. Manutenzione delle motrici. Ingranaggi riduttori. Scoperchiamento delle turbomotrici. Vigilanza ai cuscinetti reggispinta quando si dà rimorchio. Rimorchio di navi dotate di apparato di propulsione a turbina - Motore a combustione interna. Preparazione ed avviamento - Funzionamento - Velocità critiche - Manovra e fermata - Condotta e manutenzione dei motori Diesel. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori Diesel - Condotta e manutenzione dei motori a scoppio. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori a scoppio.

Regolazione del lasco ai cuscinetti delle turbine ed a quelli delle articolazioni delle macchine alternative - Allineamento delle linee d'asse - Condotta di macchinari ausiliari in genere. Norme particolari per macchinari relativi. Conservazione, visite e pulizia dei condensatori. Lavanda a caldo dei condensatori. Corrosione dei tubi refrigeranti. Prove della tenuta stagno dei condensatori. Eiettori d'aria. Riscaldatori dell'acqua di alimentazione. Raffreddatori e filtri dell'olio dello apparato di propulsione. Evaporatori e distillatori. Apparecchi di misura. Immissione in bacino della nave. Visite e lavori da eseguire in bacino. Verifica dei propulsori. Norme per il maneggio e la conservazione dei combustibili a bordo delle navi. Sistemazioni contro incendi. Interpretazione di un disegno di organi di macchine di una turbina, di una caldaia, di un motore, ecc.

4) *Tecnologia meccanica*:

a) - Parte 1ª

I metalli industriali e loro leghe - Prove dei metalli - Prove di trazione e di compressione - Carico di rottura - Allungamento - Carico di sicurezza - Durezza - Prove di resistenza - Prove alla fatica - Prove di piegamento - Leghe metalliche. Lega ferro, Carbonio - Acciai speciali.

La ghisa come si produce - Conversione della ghisa in acciaio col procedimento Martin-Siemens. Trattamenti termici degli acciai. Cementazione e nutrurazione. Ghisa malleabile. Le cuproleghe e le leghe leggere: bronzo fosforo, metallo muntz, metallo Delta - Leghe leggere - Leghe antifrizione. Trafilatura, laminazione, estrusione. La fabbricazione dei tubi saldati e senza saldatura - Metodo Mannesmann. Tubi estrusi - Curvatura e taglio delle lamiere - imbutitura - punzonatura.

b) - Parte 2ª - *Lavorazione.*

Cenni sulla saldatura e taglio dei materiali. Lavorazione a freddo e macchine utensili: Generalità sui calibri - Tolleranze, deviazioni, giochi. Gli utensili per il taglio dei metalli: cenni sulle principali macchine utensili - Cenni sui tagli delle ruote dentate.

5) *Architettura navale:*

a) - Parte 1ª - *Nozioni elementari sulla geometria delle navi.*

Nomenclatura delle parti principali delle navi. Dislocamento, portata, stazza. Dimensioni principali dello scafo e della carena. Bordo libero - Scala di solidità. Istituti di sorveglianza e di classificazione delle navi mercantili. Simboli di classe del Registro italiano navale. Rappresentazione grafica: piano di costruzione - Sala a tracciare. Elementi caratteristici di carena: rapporti fra le dimensioni principali. Generalità sulla stabilità delle navi.

b) - Parte 2ª - *Propulsione e governo.*

Definizione e funzionamento dei propulsori. Azione del timone sulla nave.

c) - Parte 3ª - *Costruzione navale.*

Materiali impiegati - Sistemi di collegamento e tipi di giunto. Forze e sollecitazioni nella trave scafo (cenni). Tipi di strutture e loro nomenclatura (cenni). Protezione (cenni).

6) *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

C) CORPO DELLE ARMI NAVALI

1) *Elettrotecnica*: Impianti elettrici.

Forza elettromotrice ed intensità di corrente. Unità relative. Potenza di una corrente elettrica. Energia elettrica. Loro unità. Legge di Ohm. Resistenza dei conduttori. Principi di Kirchof e loro applicazioni. Collegamenti in serie e in derivazione. Reostati. Legge li Joule e sue applicazioni (valvole fusibili, lampade ad incandescenza, apparecchi elettrotermici). Tipi principali di pile. Collegamento delle pile. Accumulatori. Capacità. Batterie di accumulatori.

Campo magnetico. Permeabilità. Induzione magnetica. Flusso magnetico. Campo magnetico prodotto dalla corrente. Selenoidi. Elettromagneti. Azioni elettromagnetiche ed applicazioni. Forza elettromotrice indotta e sue espressione. Correnti indotte e legge di Lenz. Correnti di Foucault. Auto e mutua induzione. Estra correnti.

Genesi della f.e.m. e delle correnti alternate e loro rappresentazione grafica. Valore massimo. Frequenze. Valore efficace. Leggi della corrente alternata in circuiti comprendenti resistenza e induttanza. Potenza e fattore di potenza.

Sistemi trifasi. Concatenamenti a stella e a triangolo. Potenza nei sistemi trifasi. Principio del campo rotante Ferraris. Generalità sulle generatrici di corrente continua. Strutture e funzionamento. Vari modi di eccitazione delle dinamo e caratteristiche di funzionamento.

Reazione di armatura. Commutazione.

Accoppiamento delle dinamo.

Alternatori. Struttura e funzionamento. Alternatori e monofasi e trifasi. Accoppiamento degli alternatori.

Motori a corrente continua. Vari modi di' eccitazione. Cenni sulle loro caratteristiche di funzionamento. Potenza.

Motori sincroni.

Motori asincroni trifasi. Strutture di funzionamento. Scorrimento. Avviamento. Potenza.

Cenno sui motori monofasi ad induzione e motori a collettori.

Tipi principali di trasformatori monofasi e trifasi. Autotrasformatori. Perdite. Raffreddamento dei trasformatori. Accoppiamento dei trasformatori.

Cenni sui gruppi motore-dinamo, sulle convertitrici e sui raddrizzatori statici.

Generalità sulle centrali termoelettriche e sulle centrali di trasformazione.

Cenni sui sistemi di trasporto e di distribuzione della energia elettrica. Linee aeree. Linee in cavo. Materiali per impianti di linee.

Cenni sugli impianti interni per segnalazione e comunicazioni (suonerie, telefono, ecc.). Impianti per illuminazione e per forza motrice, impianti per applicazioni elettrotermiche. Casi più comuni di infortunio e di soccorsi di urgenza.

Misura di f.e.m. e di corrente. Amperometri e Voltemetri di tipo industriale per corrente continua e per corrente alternata. Shunt e resistenze addizionali. Trasformatori di misura. Misura delle resistenze col metodo dell'amperometro e del Voltometro. Misure di isolamento mediante l'uso dell'Ohmetro.

Misura della potenza di corrente continua. Wattometro. Misura della potenza nei circuiti monofasi e trifasi.

Fasometri. Frequenziometri. Cenni sulle protezioni contro le sovracorrenti. Valvole fusibili. Interruttori a massima, a minima ed a inversione di corrente. Tipi più comuni di scaricatori.

2) *Meccanica e macchine*.

Cenni sulle sollecitazioni o deformazioni dei solidi elastici. Carichi al limite di elasticità di snervamento o di rottura. Carico di sicurezza.

Sollecitazioni semplici ed impiego delle formule corrispondenti. Casi semplici della flessione delle travi.

Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di casi semplici nelle travi e di organi meccanici. Trasmissione del lavoro nelle macchine. Cenni sul rendimento. Cenni sull'attrito; lubrificazione; leghe antifrizione.

Principali tipi di supporti portanti e di spinta. Sistemi di lubrificazione.

Trasmisione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate, con assi paralleli o concorrenti; coppie dentate ad assi sghembi. Vari tipi di profili di denti.

Eccentrici.

Cenni sulla trasmissione per mezzo di cingoli (cinghie, corde, catene). Cenni sulla trasmissione per mezzo di sistemi articolati semplici. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche (fatica, inerzia, etc.). Misura sperimentale delle forze del lavoro e della potenza. Macchine più comuni per sollevamento e trasporto dei materiali. Volani, loro funzioni e cenni sul calcolo.

Cenni sull'equilibramento statico e dinamico e sulle velocità critiche. Apparecchi di accoppiamento di macchine motrici ed operatrici. Caldaie e loro accessori. Cenni su macchine a stantuffo. Turbine a vapore.

Cenni sui condensatori.

Motori Diesel a due e a quattro tempi.

Motori a scoppio.

Rilievi principali da effettuarsi durante il funzionamento delle macchine sopracitate ed apparecchi relativi.

3) *Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche*:

Conduttori. Leghe metalliche. Materiali dielettrici e loro caratteristiche. Conduttori elettrici isolati; cavi.

Vari tipi di isolatori.

Materiali ferromagnetici.

Cenni sulle particolarità costruttive dell'induttore e dello indotto e sui materiali relativi. Nozioni relative agli avvolgimenti delle macchine elettriche.

Nozioni relative ai collettori di macchine elettriche.

Cenni sulla costituzione dei trasformatori in aria ed in olio.

Cenni sulla manutenzione e sulle principali riparazioni delle varie macchine elettriche e delle apparecchiature relative.

4) *Chimica generale ed industriale*:

Nozioni di chimica inorganica, principali reazioni, formule ed equazioni chimiche.

Chimica organica: Cenni sulle formule grezze e strutturali, cenni sull'isomeria, cenni sulle sostanze organiche più importanti nell'uso industriale (grassi, alcoli, idrocarburi).

Combustibili. Classificazione ed impiego.

Cenni sulle calci e cementi e industrie relative. Materiali refrattari.

Solfo: anidride solforosa, anidride solforica. Acido solforico. Solfuro di carbonio, ecc.

Cloruro di sodio. Industria della soda col processo Solvay. Soda caustica del carbonio. Elettrolisi del cloruro di sodio. Cloro, acido cloridrico. Ipocloriti e clorati.

Nitrato di sodio. Acido nitrico. Fissazione dell'azoto atmosferico. Industria della cellulosa e derivati (carta, fibre artificiali, esplosivi, celluloide, vernici).

5) *Radiotecnica e misure radioelettriche*:

Emissione elettronico. Tubi elettronici. Diodi e triodi: loro caratteristiche e loro impiego.

Scarica oscillante. Oscillazioni elettriche. Condizioni perchè un circuito oscilli. Periodo e frequenza delle oscillazioni. Decremento. Circuiti oscillanti chiusi e circuiti oscillanti aperti.

Fenomeni di risonanza. Curva di risonanza. Cenno sullo accoppiamento dei circuiti. Cenni sulle onde elettromagnetiche e della loro propagazione. Lunghezza d'onda. Induttanze. Resistenza ad induttanze fisse e variabili. Vari tipi di bobine. Condensatori fissi e variabili e vari profili.

Cenni sulle antenne e sulla distribuzione delle correnti e delle tensioni in una antenna. Aerei a telaio.

Impiego del triodo come generatore di oscillazioni persistenti. Principio fondamentale. Condizioni per la generazione di oscillazioni persistenti. Circuiti fondamental delle valvole.

Rivelatore a cristallo. Rivelatore a triodo, per caratteristica di placca e per caratteristica di griglia. Impiego del triodo come amplificatore. Principio fondamentale. Tipi principali di amplificatori ad alta e a bassa frequenza. Uso delle valvole a più elettrodi. Amplificazione a reazione. Amplificazione senza distorsione. Amplificazione di potenza. Cenni sul voltometro a valvola.

Modulazione delle oscillazioni persistenti. Principali sistemi di modulazione. Circuiti costitutivi di un trasmettitore radioelettrico a valvola. Cenni sugli oscillatori piloti ed a quarzo. Amplificatori di potenza. Cenni sui dispositivi di alimentazione dei trasmettitori di piccola, media e grande potenza. Circuiti principali costituenti un ricevitore radio-elettrico e sensibilità selettiva e qualità. Cenni sui vari tipi di altoparlanti elettromagnetici ed elettrodinamici. Cenni sulla radioemissione direttiva. Aerei a fascio in trasmissione e ricezione. Aerei a telaio e loro proprietà direttive. Concetti elementari sull'impiego della radiogoniometria. Cenni sui radio-fari.

6) *Telegrafia e telefonia*:

Telegrafia - Elementi essenziali di una comunicazione telegrafica. Cenni sul sistema telegrafico Morse e sui circuiti a corrente intermittente e a corrente continua. Sounders. Cenni sui relai neutri e polarizzati. Principi di funzionamento dell'apparato Wheatstone e cenni sui sistemi di ricezione con ondulatore e dei moderni telescrittori. Organi di protezione.

Linee aeree e cavi. Linee aeree. Cavi aerei, subacquei e sotterranei. Materiali adoperati. Cenni sulle perturbazioni induttive nei circuiti e dispositivi per la loro alimentazione. Cenni sui guasti delle linee e dei cavi e sui metodi per localizzarli.

Telefonia - Trasmettitori e ricevitori telefonici. Cenni sugli organi ausiliari dell'apparecchio telefonico, bobina d'induzione, pile, organi di chiamata, condensatori, gancio commutatore, disco combinatore). Cenni sui tipi di centralini telefonici e delle centrali automatiche.

Organi di protezione per gli impianti telefonici.

7) *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

D) CORPO DI COMMISSARIATO

1) *Amministrazione militare marittima*:

a) - Parte 1ª - *Ordinamento delle Direzioni e Sezioni di Commisariato militare marittimo.*

Le Direzioni e Sezioni di commissariato.

Rifornimento dei fondi - mandati di introito e di pagamento - giornale di contabilità - conti correnti dei capitali e conti sospesi - bilanci di verificazione e note illustrative - servizio di cassa - responsabilità di cassa - registri e documenti per il servizio di cassa.

Rendiconti mensili, trimestrali e per le spese di mano d'opera - rendiconto del capitolo fondo scorta.

Servizi in economia - Gare - Commissioni di acquisto - Collaudo - Introduzione - Liquidazione - Pagamento.

Ispezioni generali e di cassa.

Contabilità giudiziale dei magazzini viveri, vestiario e materiali - registri e documenti.

b) - Parte 2ª - *Amministrazione e contabilità delle navi e degli Enti a terra della Marina militare*

Fondo scorta - costituzione, variazione e retrodatazione. Servizio di cassa presso le Navi e gli Enti forniti di fondo scorta.

Amministrazione del personale militare - modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi ed eventuali agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina - modalità di pagamento delle competenze ai militari del C.E.M.M. - liquidazione debiti e crediti del personale militare - assegni di vitto - contabilità miglioramento vitto ed economia viveri - contabilità delle mense alla contanti

Servizio amministrativo e contabile delle Navi all'estero - vaglia - risparmi - delegazione di pagamento.

Resa della contabilità denaro - contabilità dei depositi viveri e vestiario istituiti presso Enti e Navi.

Ispezioni amministrative e di cassa.

c) - Parte 3ª - *Servizio amministrativo degli Arsenali e degli uffici tecnici della Marina militare.*

Rifornimento dei fondi e loro utilizzazione - modalità dei pagamenti - rendiconti.

Classificazione dei lavori degli Arsenali - ordini di lavoro - lavori per Enti estranei e privati - modalità dei versamenti all'Erario - contabilità della mano d'opera - ruoli paga e certificati di somministrazione fondi - cenni sull'amministrazione del personale civile di ruolo e non di ruolo.

Inventari degli Enti a terra della Marina - loro classificazione - libro di nomenclatura - movimento dei materiali nei magazzini - consegne e ricognizioni - quaderni di dotazione delle navi - formazione aumenti , diminuzione e ricambi - materiali di dotazione delle mense - materiali consumabili.

2) *Servizi di intendenza del Commissariato militare marittimo*:

Servizi di intendenza - Vari tipi di razioni militari sostituzioni ed economie viveri - Integrazione vitto, magazzini viveri e locali accessori - Conservazione dei generi alimentari - Cantine, botti, fusti e cisterne. Panifici - Vari tipi di forni - Macchine e accessori - Panificazione - Lavorazione del biscotto.

Produzione del freddo - Impianti frigoriferi in uso per la Marina.

Spedizione dei viveri per via mare e per ferrovia - Norme per l'imbarco e stivaggio dei viveri - Trasporti frigoriferi terrestri e marittimi.

Impianti a bordo per il servizio viveri - Cambusa - Stiva - Cucina - Distributorio - Panificio e frigorifero.

Vestiario - Tabelle e tariffe vestiario - Composizione del corredo del marinaio - Il corredo del marinaio nei riguardi igienici - economici, logistici e disciplinari - Le operazioni di vestizione della leva.

Magazzini vestiario - Manutenzione e conservazione degli effetti di vestiario - Spedizione del vestiario - Sartorie e loro funzionamento.

Servizio dei materiali di consumo, gamella e casermaggio.

3) *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato. Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private. Contratti e loro esecuzione. Anno finanziario - Bilancio di previsione e rendiconto generale. Spese dello Stato - Aperture di credito a favore di funzionari delegati - Rendiconti - Modalità di pagamento delle spese dello Stato. Norme principali delle leggi sul registro e bollo.

4) *Nozioni di diritto civile*:

Nozioni e distinzioni del diritto - Fonti del diritto oggettivo. Interpretazione e applicazione della legge in generale.

Persone fisiche e persone giuridiche.

Le cose: beni pubblici e privati.

Cenni sul negozio giuridico e sui contratti.

La tutela dei diritti: pubblicità, prove, prescrizioni, decadenza.

5) *Nozioni di diritto amministrativo*:

Amministrazione centrale - Amministrazione governativa locale.

Amministrazione autarchica.

Consiglio di Stato e Corte dei conti: ordinamento e attribuzioni.

Avvocatura generale dello Stato.

Cenni sugli uffici pubblici e sui pubblici impiegati - Rapporto d'impiego - Responsabilità della pubblica amministrazione.

Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Attività ed organi di polizia in generale.

6) *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

E) CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

1) *Nozioni di diritto civile*:

Nozione e distinzione del diritto - Fonti del diritto oggettivo.

Interpretazione ed applicazione della legge in generale.

Cenni sul negozio giuridico - La rappresentanza

Persone fisiche e persone giuridiche

Stato di cittadinanza e stato di famiglia - Domicilio e residenza.

Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Cenni sulle successioni.

Le cose: beni pubblici e beni privati - Modi di acquisto della proprietà e dei privati.

Cenni sul possesso.

Obbligazioni: fonti, prova, estinzione Il contratto.

La tutela dei diritti: pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

2) *Nozioni di diritto amministrativo*:

Amministrazione centrale - Amministrazione governativa locale - Amministrazione autarchica - Consiglio di Stato e Corte dei conti - Avvocatura generale dello Stato: ordinamento e attribuzioni - Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità - Attività e organi di polizia in generale.

3) *Servizio marittimo*:

Attività amministrativa, polizia e servizio dei porti ordinamento speciale di alcuni porti italiani. Personale marittimo - Arruolamento e collocamento della gente di mare - Il comandante della nave - Le persone addette al lavoro nei porti - Ordinamento del lavoro portuale - Demanio marittimo e sua amministrazione - Cenni di legislazione sulla pesca - La nave, costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Inscrizione e cancellazione delle navi e dei galleggianti - Navigabilità - Documenti di bordo - Atti di stato civile sulle navi - L'impresa di navigazione - L'armatore - Il raccomandatario - Polizia di bordo e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Trasporto passeggeri - Emigra-

zione - Assistenza e salvataggio - Ricupero e ritrovamento dei relitti - Inchieste sui sinistri marittimi - Cenni sui provvedimenti cautelari sulle navi e sui galleggianti - Cenni sui reati marittimi - Registro italiano navale per la classificazione delle navi - Cenni sulla stazzatura delle navi - Accertamenti e visite per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare - Bordo libero - Obbligo di servizio radiotelegrafico e radiotelefonico sulle navi mercantili - Trasporto merci pericolose - Norme per la prevenzione degli incendi a bordo e nei porti.

4) *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato - Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private - Contratti e loro esecuzione - Anno finanziario - Bilancio di previsione e rendiconto generale - Spese dello Stato - Apertura di credito a favore di funzionari delegati - Rendiconti - Modalità di pagamento delle spese dello Stato - Norme principali delle leggi sul registro e bollo - I servizi di contabilità e cassa delle Capitanerie di porto.

5) *Ordinamento della Marina mercantile*:

Ministero della marina mercantile - Ordinamento centrale - Comandi ed uffici periferici.

6) *Servizio di leva e mobilitazione*:

Legge e regolamento sulla leva di mare - I servizi di mobilitazione del personale del Corpo equipaggi militari marittimi in congedo.

7) *Organica*: (come per gli ufficiali dello Stato Maggiore).

MODALITÀ E SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E DI QUELLA ORALE

I temi per le prove scritte sono formulati dalla Commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

La Commisione prepara tre temi per ciascuna prova. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, su lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della Commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Per lo svolgimento di ciascun tema sono assegnate otto ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale ed eventualmente le altre pubblicazioni consentite dalla Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sullo elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta la propria firma con l'indicazione del mese, del giorno e ora della consegna.

Nella prova orale la Commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

(5912)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a dieci posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a dieci posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale n. 171 del 18 marzo 1960 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1960, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 1960, con inizio alle ore otto.

(5927)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.